

Bruxelles, 12 dicembre 2017
(OR. en)

15684/17

PUBLIC 92
INF 242

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - SETTEMBRE 2017

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel settembre 2017.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione - fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL SETTEMBRE 2017

Procedure scritte concluse il 4 settembre 2017

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio, del 4 settembre 2017, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 GU C 303 del 14.9.2017, pagg. 2-2	10939/1/17 REV 1
Decisione (UE) 2017/1537 del Consiglio, del 4 settembre 2017, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 GU L 234 del 12.9.2017, pagg. 6-6	10975/1/17 REV 1
Decisione (UE) 2017/1535 del Consiglio, del 4 settembre 2017, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 GU L 233 del 9.9.2017, pagg. 6-6	10976/17
Decisione (UE) 2017/1599 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia GU L 245 del 23.9.2017, pagg. 3-4	10978/17

Procedure scritte concluse il 15 settembre 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2017/1793 del Consiglio, del 15 settembre 2017, che modifica la decisione (UE) 2017/1792, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione GU L 258 del 6.10.2017, pagg. 3-3	12064/17
Accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione GU L 258 del 6.10.2017, pagg. 4-21	8065/17
<p>Dichiarazione della Commissione</p> <p>Per quanto riguarda la modifica, proposta dal Consiglio, della base giuridica sostanziale delle decisioni del Consiglio relative all'accordo tra l'UE e gli Stati Uniti in materia di assicurazione e riassicurazione, la Commissione non solleva obiezioni a tale modifica al fine di consentire la rapida firma e applicazione provvisoria dell'accordo.</p> <p>La Commissione ritiene tuttavia che solo l'articolo 207 del TFUE sia la base giuridica sostanziale giuridicamente appropriata di dette decisioni. La mancata obiezione della Commissione in questo caso particolare non costituisce pertanto un precedente per futuri accordi internazionali.</p>	
Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1573 del Consiglio, del 15 settembre 2017, che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 238 del 16.9.2017, pagg. 51-52	12108/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1568 del Consiglio, del 15 settembre 2017, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 238 del 16.9.2017, pagg. 10-11	12113/17

3560^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 25 settembre 2017

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD GU L 249 del 27.9.2017, pagg. 1-16	43/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: LU, HU

Dichiarazione del Lussemburgo

In merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD", il Lussemburgo è del parere che se fosse stato concesso più tempo agli Stati membri per analizzare i documenti negoziali e preparare le riunioni del Coreper, probabilmente si sarebbe potuto ottenere una regolamentazione più solida e più aderente alle posizioni del Consiglio.

Il Lussemburgo deplora che il pacchetto proposto attribuisca troppa importanza alle migrazioni rispetto alla cooperazione allo sviluppo, e continui a riferirsi alle migrazioni in senso lato anziché limitarsi alle migrazioni irregolari come stabilito nell'orientamento parziale del Consiglio.

Per quanto concerne la gestione delle attività, il Lussemburgo esprime particolare disappunto per il fatto che tale compito non sia stato affidato alla banca di sviluppo dell'Unione europea. Le funzioni delle varie istituzioni europee non vanno confuse tra di loro e non spetta alla Commissione europea gestire attività in questo contesto. Inoltre, la Banca europea per gli investimenti è un'istituzione finanziaria soggetta all'insieme delle norme internazionali ed europee applicabili in materia di governance, con linee di responsabilità chiaramente definite e muraglie cinesi, tra l'altro, per la gestione dei rischi e il controllo interno.

Di conseguenza il Lussemburgo non è in grado di dare il proprio accordo al pacchetto proposto e ha pertanto deciso di astenersi riguardo al caso in questione che non deve costituire un precedente per questo tipo di strumento in futuro.

<p>Posizione (UE) n. 5/2017 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" e che abroga la decisione 2005/387/GAI Adottata dal Consiglio il 25 settembre 2017 GU C 359 del 24.10.2017, pagg. 1-7</p>	<p>10537/17</p>	<p>Maggioranza qualificata</p>	<p>Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: AT non partecipanti: DK, UK</p>
<p>Dichiarazione della delegazione austriaca</p> <p>Sosteniamo l'obiettivo principale, che è quello di "estendere alle nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi per la salute pubblica e, se del caso, la società il campo d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione riguardanti il traffico illecito di stupefacenti" (considerando 9).</p> <p>Tuttavia, riteniamo che non tutte le disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI debbano applicarsi alle nuove sostanze psicoattive.</p> <p>In riferimento alle condotte descritte all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), c) e d) della decisione quadro 2004/757, riteniamo che debba rientrare nella discrezionalità degli Stati membri determinare se la condotta di cui alla lettera c) – detenzione o acquisto – debba considerarsi reato o no. Dal momento che la direttiva contiene norme minime, gli Stati membri sono liberi di andare oltre, ma non dovrebbero essere obbligati, in virtù del diritto dell'Unione, a rendere penalmente perseguibile il suddetto comportamento.</p> <p>Un approccio più limitato di questo tipo da parte del legislatore dell'Unione sarebbe in linea con il principio di sussidiarietà in generale e anche con le condizioni previste dai trattati per legiferare in materia penale:</p> <p>"Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni." (Articolo 83, paragrafo 1, del TFUE).</p> <p>Riteniamo che la detenzione o l'acquisto di nuove sostanze psicoattive in sé non soddisfino i criteri del trattato menzionati (evidenziati)."</p>			

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito ritiene che entrambi i protocolli n. 19 e n. 21 dei trattati si applichino alla direttiva che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

A norma dell'articolo 7 del protocollo n. 21, quest'ultimo non pregiudica il protocollo (n. 19) sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea. Pertanto, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo (n. 19) sull'acquis di Schengen, allegato ai trattati, il Regno Unito ha notificato che non desidera partecipare alla direttiva.

Per fugare ogni dubbio, il Regno Unito non sta esercitando il diritto, previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato ai trattati, di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della direttiva in oggetto.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO

DOCUMENTO / DICHIARAZIONI

Decisione (UE) 2017/1789 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che abroga la decisione 2009/415/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia
GU L 256 del 4.10.2017, pagg. 5-8

11240/17

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 4/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Tutela del bilancio dell'UE dalle spese irregolari: durante il periodo 2007-2013 la Commissione ha fatto ricorso sempre più frequentemente a misure preventive e rettifiche finanziarie nel settore della coesione"

11929/1/17 REV 1

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1767 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza il Regno Unito ad applicare livelli ridotti di tassazione ai carburanti per motori consumati nelle isole Ebridi interne ed esterne, nelle isole settentrionali (Northern Isles), nelle isole del Firth of Clyde e nelle isole Scilly, in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE GU L 250 del 28.9.2017, pagg. 69-70	9871/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1769 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza la Repubblica di Polonia a concludere con l'Ucraina un accordo contenente disposizioni che derogano all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la manutenzione dei ponti stradali sul confine polacco-ucraino GU L 250 del 28.9.2017, pagg. 73-75	11285/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 250 del 28.9.2017, pagg. 71-72	11284/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1774 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che sottopone a misure di controllo l'N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil) GU L 251 del 29.9.2017, pagg. 21-22	8858/17

Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati	12163/17
<p>Dichiarazione della delegazione irlandese</p> <p>La delegazione irlandese rileva che l'intenzione è che il Consiglio adotti una decisione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati entro tre mesi dalla presentazione della proposta stessa al Consiglio.</p> <p>Date le circostanze eccezionali, consapevole del fatto che le conclusioni saranno adottate in occasione della 68^a sessione del Comitato esecutivo dell'UNHCR che si terrà dal 2 al 6 ottobre, la delegazione irlandese non insisterà in questo caso sul diritto di disporre di un lasso di tempo di tre mesi entro il quale esercitare l'opzione di notificare al presidente del Consiglio la volontà di partecipare all'adozione e all'applicazione della decisione del Consiglio proposta, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	
<p>Dichiarazione del Regno Unito</p> <p>Il Regno Unito e l'Irlanda godono di una posizione speciale ai sensi del protocollo n. 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 3 del protocollo n. 21 prevede per il Regno Unito e l'Irlanda un lasso di tempo di tre mesi per valutare l'opportunità di partecipare a una misura.</p> <p>Il protocollo si applica alla proposta decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.</p> <p>Il Regno Unito si rammarica che non gli sia stato concesso, in conformità dei trattati, il lasso di tempo completo di tre mesi per prendere una decisione sull'opportunità di partecipare a questa misura.</p> <p>Di conseguenza il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione del Consiglio e non sarà da essa vincolato.</p>	

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra	5431/15
Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra	15616/10
Decisione (UE) 2017/1766 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e le modifiche all'elenco dei paesi e territori associati all'Unione europea GU L 250 del 28.9.2017, pagg. 61-68	12109/17
Decisione (UE) 2017/1790 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Armenia GU L 256 del 4.10.2017, pagg. 9-10	11258/17
Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1754 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 246 del 26.9.2017, pagg. 7-9	12099/17

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1751 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 246 del 26.9.2017, pagg. 1-3	12102/17
Decisione del Consiglio sulla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992	11874/17
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 34/2016 della Corte dei conti europea dal titolo "Lotta allo spreco di alimenti: un'opportunità per l'UE di migliorare, sotto il profilo delle risorse, l'efficienza della filiera alimentare"	12552/17
Decisione (UE) 2017/2209 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) GU L 316 dell'1.12.2017, pagg. 1-2	11897/17
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) GU L 316 dell'1.12.2017, pagg. 3-6	11924/17

Decisione (UE) 2017/2210 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) GU L 316 dell'1.12.2017, pagg. 7-8	11915/17
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) GU L 316 dell'1.12.2017, pagg. 9-12	11926/17
Decisione (UE) 2017/2211 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) GU L 316 dell'1.12.2017, pagg. 13-14	11916/17
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)	11927/17

Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)	11918/17
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)	11928/17
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR con riguardo alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR del 1975	11946/17
Procedure scritte concluse il 28 settembre 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2017/1776 del Consiglio, del 28 settembre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 251 del 29.9.2017, pagg. 28-28	12257/17
Decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali GU L 251 del 29.9.2017, pagg. 23-27	12100/17
Regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali GU L 251 del 29.9.2017, pagg. 1-10	12130/17

Procedura scritta conclusa il 29 settembre 2017

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO

DOCUMENTO / DICHIARAZIONI

Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a negoziare strumenti relativi all'esecuzione degli accordi internazionali di risoluzione delle controversie commerciali risultanti da una conciliazione nell'ambito della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL)

12176/1/17 REV 1

Dichiarazione comune delle delegazioni francese, spagnola, ungherese, dei Paesi Bassi, lussemburghese, austriaca e italiana

La Francia, la Spagna, l'Ungheria, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, l'Austria e l'Italia sottolineano che il fatto che i futuri negoziati nell'ambito dell'UNCITRAL riguardino questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 2, TFUE non è sufficiente a conferire all'Unione una competenza esterna al riguardo. In questo caso, l'Unione ha competenza esterna soltanto qualora la conclusione di un accordo internazionale possa incidere su norme comuni o modificarne la portata.

Ricordano che il riconoscimento e l'esecuzione degli accordi internazionali di risoluzione delle controversie commerciali risultanti da una conciliazione continuano a essere disciplinati dal diritto nazionale degli Stati membri.

Ritengono che gli Stati membri siano quindi competenti anche per partecipare attivamente, al fianco della Commissione europea e nel rispetto del principio di leale cooperazione, ai negoziati nell'ambito dell'UNCITRAL. Al riguardo, le direttive incluse nell'allegato lasciano impregiudicata la valutazione della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, che all'occorrenza dovrà essere riesaminata approfonditamente al termine dei negoziati in vista del testo finale della convenzione.

Dichiarazione della Repubblica d'Austria

Oltre alla dichiarazione comune formulata con la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Spagna, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria e la Repubblica italiana, l'Austria ricorda la sua posizione e le sue preoccupazioni sulle direttive di negoziato enunciate nelle osservazioni del 7 settembre 2017 (11997/17 JUSTCIV 199) e nel corso delle ultime riunioni del gruppo per le questioni di diritto civile.

L'Austria esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a proseguire l'esame e la riflessione in merito alle direttive incluse nell'allegato (12176/17 JUSTCIV 205 ADD 1 RESTREINT UE/EU RESTRICTED), in modo da garantire che futuri strumenti non limitino il diritto dei cittadini o delle imprese ad accedere ai tribunali, ma assicurino la salvaguardia delle norme di grande valore sancite rispettivamente dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Devono essere elaborate in particolare norme di livello sufficientemente elevato per l'intero processo di mediazione e la qualità e neutralità del mediatore. L'ambito di applicazione dei futuri strumenti deve essere circoscritto e devono essere predisposti sufficienti mezzi di difesa contro qualsiasi abuso che vada a scapito della parte più vulnerabile. Per lo stesso motivo, non dovrebbe essere accettato, in mancanza di garanzie analoghe, un sistema di esecuzione senza alcun controllo giuridico nello Stato di origine.

Dichiarazione del Regno Unito

Sebbene possa appoggiare l'adozione della decisione del Consiglio che autorizza la negoziazione nell'ambito dell'UNCITRAL di una legge tipo e di una convenzione concernente l'esecuzione degli accordi internazionali di risoluzione delle controversie commerciali risultanti da una conciliazione, il Regno Unito, al pari di alcuni altri Stati membri, non accetta la tesi secondo cui sussiste una competenza esclusiva dell'UE in questo settore.

Inoltre, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 21 allegato ai trattati, il Regno Unito ha notificato al presidente del Consiglio che desiderava partecipare all'adozione della decisione e ritiene incorretta l'inclusione del termine "pertanto" nel testo del considerando 6. Il fatto che il Regno Unito partecipi al regolamento 1215/2012 non rende, a suo avviso, inapplicabili le disposizioni del protocollo n. 21.